

**Piano di Vigilanza
Settore Riproduzione Animale**

INDICE

- 1. Controllo dei CIF e CIE in allevamento.**
- 2. Controllo delle Stazioni di fecondazione e dei relativi riproduttori (specie Bovina;Bufalina ed Equina).**
- 3. Controllo dei Centri di produzione e Recapiti di materiale seminale.**
- 4. Controllo dei Centri di produzione e Gruppi di raccolta di embrioni ed oociti.**
- 5. Controllo degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale.**
- 6. Controllo degli Operatori che praticano attività di inseminazione artificiale.**
- 7. Controllo sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme.**
- 8. Controlli di qualità.**
- 9. Modalità e criteri applicativi dei controlli.**
- 10. Sanzioni.**

In applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280, del regolamento d'esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n. 403 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001), e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, che regolamentano le attività inerenti a materia di riproduzione, sanità, controllo e vigilanza nel settore della riproduzione animale, si specificano alcune disposizioni operative, relative al Piano di vigilanza previsto al punto 15 del documento regionale attuativo delle norme sopra citate (ALLEGATO A), per consentire la regolare applicazione e la completa attivazione degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale.

La vigilanza sulla regolare applicazione della normativa vigente, affidata agli Uffici regionali, ognuno secondo le proprie competenze, prevede:

- controllo dei Certificati d'Intervento Fecondativo ed Embrionale (CIF e CIE);
- controllo delle Stazioni di fecondazione e dei relativi riproduttori (specie Bovina, Bufalina ed Equina);
- controllo dei Centri di Produzione e Recapiti di seme;
- controllo dei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti;
- controllo degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale;
- controllo degli Operatori che praticano attività di fecondazione artificiale;
- controllo sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme
- controlli di qualità.

1. Controllo dei CIF e dei CIE in allevamento.

I controlli sulla regolare effettuazione dei Certificati d'Intervento Fecondativo ed Embrionale (di seguito denominati CIF e CIE), da eseguirsi presso allevamenti e/o aziende agricole, sono affidati a personale appartenente ai Servizi Periferici Ispettorati Regionali dell'Agricoltura (di seguito denominati SPIRA) competenti per territorio, avvalendosi anche di personale appartenente al Nucleo Regionale di Vigilanza e Controllo, istituito ai sensi dell'art. 12 della LR 08.01.1991, n. 1.

La Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale svolge funzioni di supporto all'attività di vigilanza degli SPIRA, nonché di coordinamento ed aggiornamento.

L'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti è intesa a verificare:

- la regolare effettuazione dei CIF e CIE, da parte dei soggetti responsabili del loro rilascio;
- l'effettiva presenza dei CIF e CIE nelle aziende ove vi siano fattrici sottoposte ad inseminazione;
- la correttezza dei dati registrati e loro corrispondenza con le risultanze oggettive emerse in fase di controllo aziendale.

In caso di animali sottoposti a controlli ufficiali della produttività ed iscritti a Libri Genealogici (LG) o Registri Anagrafici (RA), ai sensi di quanto previsto dal

regolamento d'esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n. 403, di seguito denominato "regolamento", è consentito utilizzare modelli riepilogativi al posto dei certificati sopramenzionati, in grado comunque di consentire il normale flusso delle informazioni.

Per quanto riguarda la modalità ed i criteri applicativi per l'effettuazione dei controlli, si rimanda a quanto previsto al successivo punto 8 del presente piano.

2. Controllo delle Stazioni di fecondazione e dei relativi riproduttori (specie Bovina, Bufalina ed Equina).

Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, i controlli sanitari delle Stazioni di fecondazione pubblica sono effettuati dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della richiesta di autorizzazione, da parte dell'interessato, alla Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale e ad ogni successivo rinnovo.

Annualmente gli stessi Servizi Veterinari competenti, su richiesta dei gestori delle Stazioni o dei proprietari dei soggetti adibiti alla monta, procedono alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori impiegati nella fecondazione, al fine di verificare l'assenza di malattie infettive e diffuse, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio vigilano sul mantenimento dei requisiti, in materia di igiene e sanità animale, previsti per le stazioni di monta naturale ed artificiale, segnalando alla Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale le eventuali irregolarità riscontrate.

I controlli sulle autorizzazioni delle Stazioni di fecondazione pubblica, e delle relative abilitazioni dei riproduttori impiegati, nonché della regolare emissione dei CIF per le fattrici sottoposte alla monta o all'inseminazione artificiale, sono affidati al personale dei Servizi Periferici Ispettorati Regionali per l'Agricoltura competenti per territorio, avvalendosi anche di personale appartenente al Nucleo Regionale di Vigilanza e Controllo.

La Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale svolge funzioni di supporto all'attività di vigilanza degli SPIRA, nonché di coordinamento ed aggiornamento.

I controlli verteranno sulla verifica della documentazione comprovante la regolarità delle autorizzazioni possedute, sui requisiti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per le stazioni di monta pubblica ed i riproduttori utilizzati, nonché sull'effettivo rilascio dei previsti certificati d'intervento fecondativo, da parte dei gestori, per tutte le fattrici fecondate presso le stazioni di monta o d'inseminazione artificiale, utilizzando le stesse modalità applicative e criteri previsti al successivo punto 8.

Nelle aziende che effettuano la monta naturale privata con riproduttori della specie Equina, i controlli riguarderanno la verifica del rispetto delle norme previste in tema di autorizzazioni, nonché sull'effettivo rilascio dei CIF per le fattrici vendute gravide.

3. Controllo dei Centri di Produzione e Recapiti di materiale seminale.

Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità I controlli sanitari dei Centri di Produzione di materiale seminale sono effettuati dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della richiesta di autorizzazione da parte dei gestori dei Centri di produzione e, successivamente, ad ogni comunicazione di eventuali variazioni che apportino cambiamenti significativi alle strutture del centro.

Gli stessi Servizi Veterinari competenti, annualmente, procedono alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori impiegati nei Centri di produzione, al fine di verificare l'assenza di malattie infettive e diffuse, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio vigilano sul mantenimento dei requisiti, in materia di igiene e sanità animale, previsti per i Centri di produzione, segnalando alla Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale le eventuali irregolarità riscontrate.

I controlli sulle autorizzazioni dei Centri di Produzione (con le relative abilitazioni dei riproduttori impiegati) e dei Recapiti di materiale seminale, sono affidati al personale appartenente ai Servizi Periferici Ispettorati Regionali per l'Agricoltura, avvalendosi anche di personale appartenente al Nucleo Regionale di Vigilanza e Controllo.

La Direzione regionale competente in materia di riproduzione animale svolge funzioni di supporto all'attività di vigilanza degli SPIRA, nonché di coordinamento ed aggiornamento.

I controlli verteranno sulla verifica della regolarità delle autorizzazioni possedute, sul rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale.

4. Controllo dei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti.

Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, i controlli sanitari nei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti sono effettuati dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della richiesta di autorizzazione alla Direzione competente in materia di Prevenzione e, successivamente, ad ogni variazione che apporti cambiamenti significativi alle strutture del centro.

I controlli sulle regolari autorizzazioni dei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti, sono affidati alle stesse Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio.

Tali controlli verteranno sulla verifica delle autorizzazioni possedute, sul rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti adibiti alla raccolta e produzione di embrioni ed oociti.

5. Controllo degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale.

Al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, i controlli sanitari negli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale () sono effettuati dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della comunicazione d'impiego alla Direzione competente in materia di Prevenzione e, successivamente, ad ogni variazione che apporti cambiamenti significativi alle strutture degli allevamenti.

I controlli sulle regolari autorizzazioni degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale sono affidati alle stesse Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio.

Tali controlli verteranno sulla verifica del rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti adibiti all'inseminazione artificiale negli allevamenti suinicoli.

6. Controllo degli Operatori che praticano attività di inseminazione artificiale.

I controlli sulle regolari abilitazioni degli Operatori che praticano attività di inseminazione artificiale (veterinari, zoonomi ed operatori pratici) sono effettuati dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della richiesta di iscrizione nell'apposito elenco regionale da parte degli interessati.

Successive verifiche saranno effettuate, a campione, ogni qual volta i competenti Servizi veterinari intendano intervenire per sospette inadempienze agli obblighi previsti dalla normativa in materia.

7. Controllo sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme.

I controlli sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme, previsti dall'articolo 39 del regolamento, sono eseguiti rispettivamente:

- in allevamento dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della comunicazione da parte degli allevamenti e/o aziende agricole interessati. Gli stessi Servizi Veterinari competenti ne attesteranno l'avvenuta distruzione e ne comunicheranno l'esito alla competente Direzione regionale in materia di riproduzione animale;
- nei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della comunicazione da parte degli allevamenti e/o aziende agricole interessati. Gli stessi Servizi Veterinari competenti ne attesteranno l'avvenuta distruzione e ne comunicheranno l'esito alla competente Direzione regionale in materia di prevenzione;

- nei Centri di Produzione e Recapiti di materiale seminale da personale autorizzato appartenente alla competente Struttura regionale in materia di riproduzione animale, a seguito della comunicazione da parte delle ditte interessate. La stessa Direzione regionale ne attesterà l'avvenuta distruzione.

8. Controlli di qualità.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, punto 1 del regolamento per quanto riguarda i principali parametri qualitativi del materiale seminale ed embrionale prodotto, i controlli di qualità sono effettuati, nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, dalle strutture regionali competenti in materia di riproduzione animale e prevenzione, che raccolgono gli esiti dei controlli ed avviano azioni necessarie alla verifica di quanto accertato in merito dal competente Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani".

9. Modalità e criteri applicativi dei controlli.

L'attività di vigilanza sull'applicazione dei controlli in materia di CIF e CIE, di cui al punto 1 del presente documento, verrà attuata mediante sopralluoghi aziendali effettuati dal personale appartenente ai Servizi Periferici Ispettorati Regionali per l'Agricoltura competenti per territorio, in percentuale non inferiore al 2% delle aziende ubicate nel territorio di competenza e inserite nella banca dati del CREV.

Al fine di garantire economia all'azione amministrativa della Regione, potrà essere previsto che l'estrazione avvenga in via prioritaria per comune o comuni limitrofi estrapolando, ove possibile, almeno il 50% di aziende che non aderiscono ai Controlli Funzionali.

Per quanto riguarda le stazioni di fecondazione con i relativi riproduttori della specie Bovina, Bufalina ed Equina, i centri di produzione seme ed i recapiti (punti 2 e 3 del presente documento) i controlli dovranno riguardare una percentuali non inferiori al 10% delle ditte ubicate nel territorio di competenza.

Anche in questo caso, la scelta delle aziende da controllare sarà effettuata nel rispetto dei più rigorosi modelli statistici di campionamento, utilizzando a tal fine le informazioni inserite negli elenchi predisposti dalla competente Struttura regionale in materia di riproduzione animale.

Le informazioni relative al sopralluogo effettuato, nonché eventuali irregolarità riscontrate, saranno evidenziate dai funzionari incaricati dei controlli tramite la compilazione di apposito verbale di accertamento.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una verrà consegnata alla controparte.

Il modello di verbale sarà approvato con decreto del Dirigente regionale della Struttura competente in materia di riproduzione animale.

Nel caso in cui sia presente, al momento del sopralluogo, personale appartenente al nucleo ispettori di vigilanza (NIV), e qualora si rilevino infrazioni alla normativa vigente in materia di riproduzione animale sarà possibile verbalizzare immediatamente le violazioni riscontrate, utilizzando i previsti modelli relativi ai "Processi verbali di accertamento e di violazioni amministrative", già in dotazione ai suddetti Ispettori di vigilanza.

In caso contrario, sarà cura dei funzionari incaricati dei controlli trasmettere copia dei verbali di accertamento alla competente Struttura regionale, al fine del prosieguo dell'attività di vigilanza, tramite il successivo coinvolgimento di personale appartenente al NIV.

Tutti i soggetti sottoposti ad attività di vigilanza in materia di riproduzione animale dovranno consentire il libero accesso agli allevamenti, ai locali ed agli impianti oggetto di verifiche, nonché presentare tutta la documentazione e le informazioni utili richieste dal personale incaricato dei controlli.

A tal fine, lo stesso personale incaricato interverrà a seguito di segnalazioni riguardanti abusi o violazioni della vigente normativa, per eventuali verifiche sia in ambito aziendale che presso centri, gruppi di raccolta o recapiti.

10. Sanzioni.

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280, del regolamento d'esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n. 403 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001), e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, si applicano le sanzioni previste al punto 20 dell'ALLEGATO A per le violazioni commesse nel settore della riproduzione animale.

Per accertare tali violazioni e comminare le relative sanzioni, sarà utilizzato il modello "Processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa", redatto dal personale appartenente al Nucleo Ispettori di vigilanza nel settore agroalimentare.